



Associazione ODV – CENTRO ANTIVIOLENZA

**L'ALTRA META' DEL CIELO - TELEFONO DONNA DI MERATE**

Sede legale: Via S. Ambrogio, 17 – 23807- MERATE - tel. 039 9900678

mail: [segreteria@altrametadelcielo.org](mailto:segreteria@altrametadelcielo.org) – [presidente@altrametadelcielo.org](mailto:presidente@altrametadelcielo.org)

Sito: [www.altrametadelcielo.org](http://www.altrametadelcielo.org) - C.F. 94027160137

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SOCIE DEL 8/11/2022

Il giorno 8 novembre 2022 alle ore 20,15 presso la sede della Associazione in Via S. Ambrogio, 17, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delle Associate.

La Presidente, constatata la validità della seduta (socio iscritte 36, presenti 25 come da elenco allegato) designa come verbalizzante la Sig.ra Elsa Agnese Fumagalli.

Dichiara aperta la discussione.

Ordine del giorno :

1. Adeguamento statuto dell'associazione
2. Varie ed eventuali.

Dopo la lettura degli adeguamenti richiesti dall'ufficio RUNTS/Provincia di Lecco (punti 8 -9 -12) si procede per l'approvazione.

Si approva all'unanimità e si allega alla presente copia come parte integrante al presente verbale.

Alle ore 21,15, non essendoci altri argomenti da trattare, la Presidente dichiara conclusa la seduta.

Merate 8 novembre 2022

La Segretaria

Elsa Agnese Fumagalli

La Presidente

Amalia Bonfanti

REGISTRATO A LECCO IL 11/11/2022  
N° 2269 3

VERBALE ESENTE

DI CUI S

FIRMA SU DELEGA  
DEL DIRETTORE PROVINCIALE  
Stefano VALENTE





## STATUTO SOCIALE

### Sommario

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Art.1 – DENOMINAZIONE .....                       | 2  |
| Art.2 – SEDE E DURATA .....                       | 2  |
| Art.3 – FINALITÀ.....                             | 2  |
| Art.4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE .....     | 3  |
| Art.5 - ATTIVITÀ.....                             | 4  |
| Art.6 - ATTIVITÀ DIVERSE .....                    | 5  |
| Art.7 - PATRIMONIO e RACCOLTA FONDI.....          | 5  |
| Art.8 - ASSOCIATE .....                           | 5  |
| Art.9 – DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE.....     | 6  |
| Art.10 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....            | 7  |
| Art.11 - ORGANI SOCIALI.....                      | 7  |
| Art.12 - ASSEMBLEA.....                           | 8  |
| Art.13 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....                 | 9  |
| Art.14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ..... | 10 |
| Art.15 - LA PRESIDENTE .....                      | 11 |
| Art.16 - LA SEGRETARIA e/o la TESORIERA.....      | 11 |
| Art.17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.....        | 11 |
| Art.18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....         | 12 |
| Art.19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....             | 12 |
| Art.20 - NORME APPLICABILI.....                   | 12 |



## Art.1 – DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi delle norme del Codice Civile, una Organizzazione di volontariato/centro antiviolenza denominata:

### **L'ALTRA META' DEL CIELO – TELEFONO DONNA DI MERATE ODV e Centro Antiviolenza**

Di seguito, in breve, "*Associazione/Centro Antiviolenza*". L'Associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti D.Lgs 117/2017

## Art.2 – SEDE E DURATA

L'Associazione/Centro Antiviolenza ha sede in **MERATE - via Sant'Ambrogio N. 17** e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso territorio comunale può avvenire tramite delibera del Consiglio Direttivo e senza modifica dello statuto, dandone comunicazione agli Uffici competenti.

## Art.3 – FINALITÀ

**L'Associazione/Centro Antiviolenza** è composta esclusivamente da personale femminile formato sul tema della violenza di genere, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'azione diretta, personale e gratuita delle proprie aderenti. In particolare ***L'Associazione/Centro Antiviolenza*** si propone di perseguire i seguenti **obiettivi**:

Tutelare i diritti delle donne, contrastando le discriminazioni ed i maltrattamenti ovunque si manifestino

- ✓ Promuovere azioni positive di "contrasto alla violenza di genere e in famiglia"
- ✓ Accogliere le donne in difficoltà o che hanno subito violenza affinché trovino rispetto, stima, sostegno, solidarietà e attenzione
- ✓ Ascoltare ed aiutare le donne in difficoltà con garanzia di anonimato e segretezza
- ✓ Trovare con le donne che si rivolgono alla nostra associazione le risorse a loro più consone e personalizzate affinché possano uscire dalla loro situazione di disagio
- ✓ Sensibilizzare le donne al rispetto di sé e degli altri
- ✓ Aiutare le donne nella ricerca di un percorso verso l'autonomia personale
- ✓ Stabilire rapporti costruttivi con le istituzioni, forze dell'ordine e le altre associazioni presenti sul territorio creando una rete di supporto tra i servizi già attivi

- ✓ Collaborare con gli altri Centri Antiviolenza operanti in Lombardia, in Italia e in Europa al fine di implementare strategie comuni di prevenzione e formazione.

#### Art.4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione/Centro Antiviolenza nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art.5 del D. Lgs 117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi art.1 commi 1-2 della legge 328 del 8 novembre 2000 e success. modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e succ. modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle donne di cui all'art. 2, comma 4 del decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art.1, comma 2, lettera c della legge 6/6/2016 n. 106;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e succ. modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e succ. modificazioni, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.



## Art.5 - ATTIVITÀ

Per perseguire gli scopi sopraindicati l'Associazione/Centro antiviolenza potrà svolgere le seguenti **attività a titolo gratuito** a favore delle donne in difficoltà, maltrattate o che hanno subito violenza:

- 1) Presenza delle operatrici volontarie dell'Associazione agli sportelli di accoglienza e allo sportello antistalking;
- 2) Ascolto telefonico per richieste di aiuto h24/7;
- 3) Colloqui di accoglienza gratuiti e con garanzia di assoluta segretezza (nel rispetto della legge sulla privacy);
- 4) Sostegno psicologico;
- 5) Sostegno psicologico, in collaborazione con i servizi educativi e scolastici territoriali, per la tutela dei minori vittime di violenza assistita;
- 6) Consulenza legale, civile e penale;
- 7) Orientamento nell'utilizzo dei servizi presenti sul territorio;
- 8) Indirizzare e favorire l'accesso al mondo del lavoro;
- 9) Gestione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per donne vittime di violenza;
- 10) Offrire un rifugio temporaneo in caso di allontanamento forzato – intervento di prima accoglienza;
- 11) Offrire un rifugio temporaneo – intervento di seconda accoglienza;
- 12) Collegamento al n. nazionale **1522**;
- 13) Divieto di praticare la mediazione familiare;
- 14) Utilizzo della valutazione del rischio attenendosi alle indicazioni nazionali (metodo S.A.R.A. o S.A.R.A. Plus)

Inoltre l'Associazione/Centro Antiviolenza per raggiungere gli obiettivi predetti potrà :

- ✓ Organizzare e promuovere attività rivolte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni circa il tema "violenza di genere" e promuovere una riflessione critica sulla relazione tra i generi,
- ✓ Organizzare interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolti a studenti e docenti nelle scuole,
- ✓ Formare le operatrici di accoglienza partecipando a percorsi formativi tenuti da centri specializzati e/o organizzati all'interno dell'associazione stessa,
- ✓ Raccogliere dati statistici richiesti dai vari Enti,
- ✓ Aderire alla rete delle associazioni che operano e gestiscono i centri antiviolenza della Lombardia e riconoscersi nelle linee guida della rete nazionale.
- ✓ Potrà essere presente nelle Istituzioni territoriali.



Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

#### **Art.6 - ATTIVITÀ DIVERSE**

L'associazione/Centro Antiviolenza può esercitare attività diverse da quelle individuate nell'art.5 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

#### **Art.7 - PATRIMONIO e RACCOLTA FONDI**

L'associazione/CentroAntiviolenza potrà, in via esemplificativa, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e bancarie che il Consiglio Direttivo riterrà utili ed inerenti agli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni con Enti, istituti ed associazioni, prestare mutua assistenza; ricevere contributi, donazioni e atti di liberalità.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione/Centro Antiviolenza dispone delle seguenti entrate:

1. Quote associative
2. Contributi di privati
3. Contributi dello stato o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
4. Donazioni e lasciti testamentari
5. Rimborsi derivanti da convenzioni
6. Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art.84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
7. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
8. Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

#### **Art.8 – ASSOCIATE**

- 1) Sono Associate, tutte coloro che, avendo presentato domanda, sono ammesse con approvazione del Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 2) L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessata e annotata nel libro delle associate. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessata. L'interessata, ricevuta la comunicazione



di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

- 3) Possono diventare associate tutte coloro che condividono ed intendono promuovere le finalità dello Statuto, impegnandosi al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

L'adesione all'Associazione/Centro Antiviolenza è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

- 4) Il numero delle associate è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice Terzo Settore (D: Lgs.117/2017 art.32 co.1 e 1 bis).

## **Art.9 – DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE**

Le associate hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione/Centro Antiviolenza
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto: ai sensi dell'articolo 24 del CTS ciascuna associata ha diritto ad un voto
- accedere a tutte le cariche sociali
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo (Art.15 co.3 D.Lgs 117/2017)

La qualifica di associata può essere persa per morte, dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto, per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione/Centro Antiviolenza

L'associata può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione/Centro Antiviolenza, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione/Centro Antiviolenza. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo ma permangono in capo all'associata le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti della Associazione.

Le conseguenti decisioni di esclusione sono prese dal Consiglio Direttivo. Nel caso che l'esclusa non ne condivida le ragioni, è ammesso ricorso all'Assemblea delle associate, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.



Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione/Centro Antiviolenza potrà avvalersi, oltre che della prestazione delle associate, della collaborazione di esperti e consulenti con rapporto di lavoro dipendente od autonomo, nei limiti necessari al suo funzionamento e nel rispetto dell'art. 33 co 1 del D.Lgs 117/2017.

Le associate sono chiamate a contribuire alle spese annuali della Associazione/Centro Antiviolenza con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale.

Ciascuna associata ha il dovere di :

1. Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
2. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.
3. Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo/assemblea.

#### **Art.10 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

- 1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) Le prestazioni fornite dalle volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.
- 3) Le attività delle volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### **Art.11 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione/Centro Antiviolenza:

1. L'Assemblea delle associate
2. Il Consiglio Direttivo
3. La Presidente

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo,

Ogni carica è ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione della carica.



Tutte le associate che prestano attività di volontariato non occasionale, sono assicurate per la Responsabilità civile e rischi diversi.

## **Art.12 - ASSEMBLEA**

*L'Assemblea* è costituita da tutte le associate dell'Associazione/Centro Antiviolenza ed è l'organo sovrano dell'Associazione/Centro Antiviolenza stessa.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed è presieduta dalla Presidente dell'Associazione/Centro Antiviolenza o, in caso d'impedimento dalla Vice Presidente o in subordine, dalla Consiglieria più anziana d'età.

***L'Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario:***

### **L'Assemblea ordinaria**

La assemblea ordinaria ha il compito di

- a) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra le proprie associate
- b) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo
- c) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione
- d) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge
- e) Deliberare, quando richiesto e in ultima istanza sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione/Centro Antiviolenza, garantendo ad essa la più ampia garanzia di contraddittorio
- f) Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- g) Approvare eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo
- h) Fissare l'ammontare del contributo Associativo
- i) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- j) Delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione in ogni modo denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione/Centro Antiviolenza, ferma restando la non possibilità di distribuzione.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo delle associate aderenti o dalla maggioranza delle Consigliere

La convocazione è fatta tramite lettera ordinaria o fax o e-mail inviati a tutte le aderenti all'indirizzo risultante dal libro soci, nonché alle componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'Adunanza; deve contenere le indicazioni del



luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Ogni associata, in regola con il versamento della quota annuale, ha diritto ad un voto, purchè iscritta da almeno tre mesi, esercitabile anche mediante delega, apposta in calce all'avviso di convocazione, ad altra associata, non facente parte degli Organi elettivi dell'Associazione; tuttavia nessuna associata può rappresentare più di un'altra associata.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, in prima convocazione, se vi sono presenti almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può essere lo stesso giorno della prima.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle presenti; non è ammesso il voto per corrispondenza, salvo modalità telematiche in caso di impedimenti gravi.

Le componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

### **L'Assemblea straordinaria**

**L'assemblea straordinaria ha il compito di:**

- a) Deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta delle socie, in proprio o per delega, iscritte nell'apposito libro delle socie e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) delle presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ( $\frac{3}{4}$ ) delle socie, in proprio o per delega, iscritte nell'apposito libro delle socie.

### **Art.13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione/Centro Antiviolenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione/Centro Antiviolenza è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea delle associate:

- a. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri ed i suoi membri sono rieleggibili.



- b. Non può essere nominata consigliera e se nominata decade dal suo ufficio, l'interdetta, l'inabilitata, la fallita o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
- c. Le componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rielette.
- d. La consigliera che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica
- e. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti la **Presidente e la Vice Presidente**. Si riunisce su convocazione della Presidente e, quando ne faccia richiesta, almeno un terzo dei suoi componenti.
- f. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico (via mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.
- g. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza delle componenti elette
- h. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio.

#### **Art.14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, gestire le scritture contabili dell'associazione/Centro Antiviolenza nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dell'art.87 del D.Lgs n. 117/2017;
- b) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
- c) nominare la segretaria e/o la tesoriiera che possono essere scelte anche tra le persone non componenti del Consiglio Direttivo
- d) accogliere o respingere le domande delle aspiranti aderenti
- e) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidente per motivi di necessità ed urgenza
- f) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle associate e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste in bilancio.
- g) In caso venga a mancare in modo irreversibile una o più consigliera, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria delle non elette. Allorchè questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Le componenti così nominate scadono con le altre componenti.



## **Art.15 - LA PRESIDENTE**

1. La Presidente è eletta a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra le sue componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletta ed ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione/Centro Antiviolenza nei confronti di terzi ed in giudizio.
2. E' autorizzata ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e privati, rilasciandone liberatorie quietanze
3. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando l'esecuzioni delle relative deliberazioni
4. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione/Centro Antiviolenza e vigila sull'osservanza del presente Statuto.
5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dalla vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.
7. Di fronte alle associate, ai terzi, a tutti i pubblici uffici la vice Presidente è delegata alla firma degli atti della Presidente assente per impedimento o cessazione.

## **Art.16 - LA SEGRETARIA e/o la TESORIERA**

- La Segretaria svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva la Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive. Cura la tenuta del libro delle associate, dei libri verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- La Tesoriera cura la gestione della cassa dell'Associazione/Centro Antiviolenza, ne tiene idonea contabilità e predispone, da un punto di vista contabile, il bilancio e provvede al riscontro della gestione finanziaria.

## **Art.17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio per terminare il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio annuale, riferito a tale data, è predisposto dal Consiglio Direttivo.

La bozza di bilancio nei quindici giorni che precedono l'assemblea che l'approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede sociale a disposizione delle associate che le volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità



statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

L'Associazione/Centro Antiviolenza ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge od effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il patrimonio dell'Associazione/Centro Antiviolenza comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art.18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9. comma 1, del D.Lgs 117/2017.

#### **Art.19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra le associate oppure tra gli organi e le associate, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Lecco.

#### **Art.20 - NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

Merate, 3 novembre 2022

**La Presidente**

Amalia Bonfanti

